

## **LA CONTRIBUZIONE IDIS (INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ) DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – PRIMA PARTE**

### **Domanda:**

quali sono i contratti a tempo determinato dello spettacolo che obbligano il datore dal 1 gennaio del 2024 a pagare il contributo idis dell'1% (contributo c/ditta) sull'imponibile previdenziale (anche 1,1 di contributo addizionale in luogo del contributo ordinario di 1,4 vigente fino a dicembre 2023)?

Come vanno codificati in uni-emens questi contratti che pagano 1% di contributo a finanziamento della indennità di discontinuità a livello di **tipo lavoratore**?

Secondo le vecchie modalità (esempio sc/sy) o secondo nuove modalità (sb/sg)?

al contributo di 1,1 addizionale (contratto a termine che paga 1% c/ditta a finanziamento **indennità di discontinuità**) si aggiunge al contributo dello **0,5 incrementale dovuto sui rinnovi**?

Questi contratti se eccedono il massimale pagano lo 0,5 di solidarietà a carico del dipendente (2,5 + nuovo 0,5 a carico dipendente)?

Quali sono i contratti a termine con iscrizione ad ex enpals che non pagano l'1% (contributo a finanziamento della indennità di discontinuità)?

Per questi contratti il contributo addizionale è 1,4 o 1,1 ridotto?

i contratti a tempo determinato dello spettacolo esclusi dal contributo dell'1% (a finanziamento della **indennità di discontinuità**), come vanno codificati in uniemens (vedi nuovo tipo rapporto sb/sg) e da quando vanno censiti in uni-emens secondo questa modalità?

### **Risposta:**

Con la Circolare n. 2 del 03/01/2024 sono state date le disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo a seguito del Decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, recante "Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo".

Per fruire dell'indennità di discontinuità i potenziali beneficiari devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro la **data del 30 marzo** di ogni anno, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell'Istituto;

### **Il nuovo assetto a seguito dell'introduzione dell'Indennità di discontinuità**

#### **contributo a)**

Contributo di finanziamento dell'indennità di discontinuità a carico del datore di lavoro, **pari all'1%** della retribuzione (art. 7, c. 1, D.Lgs n. 175/2023);

Ai fini del finanziamento della misura in argomento, **l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023** ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai lavoratori di cui al citato articolo 1 del medesimo decreto legislativo, un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo che confluisce presso la

Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

**Figure:**

**AUTONOMI (SFD- 3 caratteri qualifica uniemens/ s f d/messaggio Inps 10025/2010)**

- 1) lavoratori con contratto di lavoro autonomo assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- 2) contratti di collaborazione coordinata e continuativa assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- 3) Esercenti attività musicali (csc 7.07.11)
- 4) Lav. autonomi dello spettacolo presso enti pubblici non economici (csc 1.18.10)
- 5) **lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.**
- 6) **INTERMITTENTI** -lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo Contribuzione uguale a H0, H1)/**ritengo con obbligo e senza obbligo di rispondere alla chiamata;**
- 7) **INTERMITTENTI** -lavoratori con contratto intermittente a tempo indeterminato (Tipo Contribuzione uniemens- uguale a G0, G1), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato , ma solo **SENZA** indennità di disponibilità.

**contributo b)**

Contributo di solidarietà a carico dei lavoratori iscritti al FPLS per finanziamento dell'indennità di discontinuità (art. 7, c. 1, D.Lgs n. 175/2023), **aumento del 0,5%** a carico del lavoratore (totale 5,5% di cui 3% lavoratore/ di cui 2,5 a carico datore di lavoro).

Contributo di solidarietà a carico del lavoratore:

Da gennaio 2024, sulle quote eccedenti il massimale lavoratori spettacolo **SC,SY,SR,SX,SI,SG,SB** incremento dell'aliquota attuale del 5% di 0,50 a carico lavoratore (totale 5,5%);

3 % a carico lavoratore (2,5 +0,5- a carico lavoratore) + 2,5 a carico datore di lavoro/totale 5,5% ;

il contributo di solidarietà dello 0,50% è previsto per tutti i lavoratori dello spettacolo non solamente per i lavoratori per i quali è prevista l'indennità di discontinuità.

Figure: che hanno 0,5 di solidarietà (c/dipendente) oltre massimale;

**solidarietà c/dipendente 2.5+0,5=3%/oltre massimale;**

**figure idis**

**AUTONOMI (SFD- 3 caratteri qualifica uniemens/ s f d/messaggio inps 10025 2010)**

- 1) lavoratori con contratto di lavoro autonomo assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

2) contratti di collaborazione coordinata e continuativa assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;

3) Esercenti attività musicali (csc 7.07.11)

4) Lav. autonomi dello spettacolo presso enti pubblici non economici (csc 1.18.10)

**5) lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.**

**6) INTERMITTENTI** -lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo Contribuzione uguale a H0, H1)/ritengo con obbligo e senza obbligo di rispondere alla chiamata;

**7) INTERMITTENTI** -lavoratori con contratto intermittente a tempo indeterminato (Tipo Contribuzione uniemens- uguale a G0, G1), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato, ma solo **SENZA** indennità di disponibilità;

figure no idis

1-subordinato a tempo indeterminato

2-intermittente ti/con indennità di disponibilità;

3-subordinati tempo determinato-sb/sg tipo lavoratore/tempi determinati diversi da **articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b**

#### **Box**

è stato previsto altresì un contributo di solidarietà - confluyente presso la suddetta Gestione - a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), **pari allo 0,50** per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo medesimo e stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Nota bene:

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è altresì dovuto, un contributo di solidarietà a **carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS** pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui **all'articolo 24 della legge n. 88/1989** (cfr. l'art. 7, comma 1, del D.lgs n. 175/2023).

Tale contribuzione, pertanto, si aggiunge al contributo di solidarietà già previsto ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dall'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo n. 182/1997, dovuto nella misura del 5 per cento, di cui 2,50 per cento a carico del datore di lavoro e **2,50 per cento a carico del lavoratore con le medesime modalità di versamento.**

Al riguardo si rammenta che in ordine alle modalità di determinazione del massimale ai fini contributivi per i lavoratori iscritti al FPLS, oltre il quale è dovuto il suddetto contributo di

solidarietà, occorre tenere conto della condizione di “vecchio” o “nuovo” iscritto in capo all'assicurato.

In particolare, con riferimento ai lavoratori dello spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie successivamente al 31 dicembre 1995, il predetto contributo di solidarietà a carico del lavoratore nella misura dello 0,50 per cento, si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, è pari a **119.650,00 euro per l'anno 2024**.

Con riferimento ai lavoratori dello spettacolo già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995, il citato contributo di solidarietà si applica sulla parte di **retribuzione giornaliera** eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna fascia di retribuzione giornaliera e ai relativi massimali di retribuzione giornaliera determinate annualmente, in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.

Nota bene:

#### **Contributo di solidarietà. Modalità operative**

A decorrere dal 1° gennaio 2024 è dovuto un contributo di solidarietà a carico della generalità dei lavoratori iscritti al FPLS pari allo 0,50 per cento della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo annuo di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

Tale contribuzione è aggiuntiva rispetto al contributo di solidarietà già previsto ai fini IVS dall'articolo 1, commi 8 e 14, del decreto legislativo n. 182/1997 e deve essere versata con le medesime modalità. In particolare, si rammenta che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri o annui, devono essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSpet> recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet> (cfr. la circolare n. 154 del 3 dicembre 2014 e il messaggio n. 5327 del 14 agosto 2015).

La procedura di calcolo è adeguata con la medesima decorrenza al fine di consentire il corretto adempimento degli obblighi informativi e contributivi.

**Eventuali scostamenti nelle denunce determinati dalle disposizioni sopra descritte sono gestiti tramite l'emissione di “Note di Rettifica”.**

#### **contributo c)**

Contributo addizionale di cui all'art. 2, c. 28, della L. 28 giugno 2012, n. 92 per i lavoratori subordinati di cui all'art. 1 D.Lgs n. 175/2023 (art. 7, c. 2, D.Lgs n. 175/2023), **diminuzione aliquota dall'1,40% all'1;10%** a carico del datore di lavoro;

per cui il contributo addizionale ridotto a 1,1 si applica solo ai tempi determinati iscritti ad ex enpals/con idis(vedi sc/sy):

vedi lavoratori subordinati a tempo determinato di **cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023**, recante «Individuazione, dei

lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.

Si ritiene che i lavoratori con tempo determinato iscritti ad ex enpals/ma senza idis/ conservino il contributo addizionale pieno di 1,4(oltre 0,5 incrementale su rinnovi);

#### **Box**

il comma 2 dell'articolo 7 dlgs 175 2023 ha stabilito che il contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, **dovuto per i lavoratori subordinati** iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo di cui **all'articolo 1 del decreto legislativo n. 175/2023**, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in misura pari all'1,10 per cento dell'imponibile previdenziale (in luogo dell'aliquota ordinaria pari all'1,40 per cento).

Nota bene:

L'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, disciplina il contributo addizionale di finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpi), pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro **subordinato non a tempo indeterminato**.

Il suddetto contributo è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, in forza di quanto disposto dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012.

**L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023 dispone, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, la riduzione del predetto contributo addizionale nella misura dell'1,10 per cento dell'imponibile previdenziale in relazione alle categorie di lavoratori dello spettacolo, assunti con contratto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, individuate dall'articolo 1 del medesimo decreto legislativo quali destinatari dell'indennità di discontinuità (cfr. l'elenco al paragrafo 2.1 della circolare 56/2024 Inps).**

Si ricorda, al riguardo, che per la suddetta contribuzione non trova applicazione il massimale di legge.

Resta fermo l'aumento dello 0,5 per cento previsto dal citato articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, in occasione di **ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato** (solo tempi determinati/rinnovo).

Gli oneri per lo Stato derivanti dall'applicazione della riduzione contributiva in commento sono finanziati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo n. 175/2023.

Art. 2, co. 28 legge 92/12 (ex fornero).

Con effetto sui periodi contributivi di cui al comma 25, ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. (nota)

(nota) Il presente comma è stato così modificato prima dall'art. 3, [D.L. 12.07.2018, n. 87](#), con applicazione limitata indicata all'art. 1, comma 3 del suddetto decreto modificante, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione, [L. 09.08.2018, n. 96](#) con decorrenza dal 12.08.2018, e poi dall'art. 1, comma 13, L. 27.12.2019, n. 160 con decorrenza dal 01.01.2020.

le aliquote verranno aggiornate da gennaio 2024 eventuali differenze verranno gestite tramite note di rettifica;

	1,1 -ridotto/1,4 intero/no  Subordinati non a tempo determinato	0,5 incrementale aggiuntivo 1,1 o 1,4 /tempi determinati - rinnovo;
<b>figure idis (con 1% cditta); AUTONOMI (SFD- 3 caratteri qualifica uniemens/ s f d/messaggio Inps 10025/2010)</b>		
1)lavoratori con contratto di lavoro autonomo assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;	No	No
2)contratti di collaborazione coordinata e continuativa assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;	No	No
3)Esercenti attività musicali (csc 7.07.11)		No
4)Lav. autonomi dello spettacolo presso enti pubblici non economici (csc 1.18.10)	No	
	No	No

<p>5) lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'<u>articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182</u>, e di cui alla lettera b), individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.</p>	<p>1,1(contributo addizionale ridotto) -hanno idis/sub/non a tempo indeterminato</p>	<p>Si-0,5 incrementale</p>
<p>6) <b>INTERMITTENTI</b> -lavoratori con contratto intermittente a tempo determinato (Tipo Contribuzione uguale a H0, H1)/ritengo con obbligo e senza obbligo di rispondere alla chiamata;</p>	<p>1,1(hanno idis)</p>	<p>No/non è tempo determinato/non applica l'istituto del rinnovo/ritengo non si applichi;</p>
<p>7) <b>INTERMITTENTI</b> -lavoratori con contratto intermittente a tempo indeterminato (Tipo Contribuzione uniemens- uguale a G0, G1), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato , ma solo <b>SENZA</b> indennità di disponibilità;</p>	<p>No</p>	<p>No</p>
<p>figure no idis 1-subordinato a tempo indeterminato</p>	<p>No</p>	<p>No</p>

2-intermittente a tempo indeterminato/con indennità di disponibilità;	No	no
3-subordinati tempo determinato-sb/sg tipo lavoratore/tempi determinati diversi da <b><u>articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b</u></b>	1,4-no figura idis/per cui 1,4 pieno/no riduzione 1,1(chè si applica solo a figure idis/subordinate non a tempo indeterminato/iscritte ad ex enpals);	0,5-si

Nota bene:

Cessazione dell'obbligo di versamento del contributo ALAS di cui all'art. 66 comma 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (art. 8, comma 3, D.Lgs n. 175/2023).

L'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2023 ha previsto che l'articolo 66, commi da 7 a 16, del decreto-legge n. 73/2021, recante la disciplina dell'indennità per la disoccupazione involontaria (ALAS) - in favore dei **lavoratori autonomi dello spettacolo** di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997, compresi quelli con rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** e i **lavoratori autonomi esercenti attività musicali** di cui all'articolo 3, primo comma, n. 23-bis, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708 - non si applica agli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Conseguentemente, con la medesima decorrenza, cessano i relativi obblighi contributivi con riferimento ai medesimi lavoratori autonomi.

Al riguardo, si rammenta che la contribuzione ALAS è stata determinata **nella misura del 2 per cento** e che, tuttavia, tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 120 della legge **23 dicembre 2000, n. 388**, e all'articolo 1, commi 361 e 362, **della legge 23 dicembre 2005, n. 266**, e per effetto delle riduzioni contributive ivi previste, la suddetta contribuzione è stata rideterminata nella **misura dell'1,06 per cento dell'imponibile contributivo**. Al contempo, il contributo di finanziamento **dell'assicurazione di malattia è stato calcolato nella misura piena pari al 2,22 per cento**.

Pertanto, con il venire meno dell'obbligo contributivo relativo all'ALAS, per i datori di lavoro o i committenti che instaurano rapporti di **lavoro autonomo con soggetti** per i quali è previsto l'obbligo di assicurazione al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, il contributo di finanziamento **dell'assicurazione di malattia**, dal 1° gennaio 2024, è determinato nella misura dell'**1,28 per cento**.

Si rammenta che il **massimale giornaliero** da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità **economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato per l'anno 2024, è pari a 120,00**

euro. La procedura di calcolo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è adeguata al fine di recepire le disposizioni sopra riportate. Eventuali scostamenti vengono gestiti tramite l'emissione di "Note di Rettifica".

Per contro, per i **lavoratori autonomi esercenti attività musicali** (C.S.C. 7.07.11) e **per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** (identificati dal C.S.C. 1.18.10), soggetti per i quali non trovano applicazione le predette riduzioni contributive, non si determinano impatti sulle ulteriori contribuzioni in conseguenza della cessazione dell'obbligo contributivo relativo all'ALAS.

**A chi si applica il contributo idis:** 1% a carico datore (figure subordinate)/committente(figure autonome);

**Contributo di finanziamento dell'indennità di discontinuità a carico del datore di lavoro e del committente, pari all'1 per cento della retribuzione (art. 7, comma 1, del D.lgs n. 175/2023);**

Con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023, è dovuta la contribuzione pari all'1 per cento dell'imponibile contributivo, a carico del datore di lavoro o committente, in relazione ai lavoratori del settore dello spettacolo individuati all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 175/2023, e segnatamente:

x) per tutti i **lavoratori autonomi**, ivi compresi quelli con **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa** e i **lavoratori autonomi esercenti attività musicali** di cui all'articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge n. 350/2003;

x) per tutti i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, ossia i lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo e corrispondenti alle qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005, Gruppo A;

x) per i lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 182/1997, ossia lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al punto precedente, individuati come **destinatari dell'indennità di discontinuità con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 25 luglio 2023**, che specifica le seguenti qualifiche professionali tra quelle elencate nel D.M. 15 marzo 2005, **Gruppo B:**

- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

x) per tutti i lavoratori intermittenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, fatto salvo il caso dei **lavoratori intermittenti a tempo indeterminato titolari di indennità di disponibilità** di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Si precisa, al riguardo, che per il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 175/2023, non trova applicazione il massimale di legge.

tale contribuzione versata confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'**articolo 24 della legge n. 88/1989** (cfr. l'art. 7, comma 1, del D.lgs n. 175/2023).

il quesito verte sulla applicazione del contributo idis dell'1% sul contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (vedi giallo);

tipo lavoratore/uniemens;

SC	Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.1995
SY	Lavoratori spettacolo iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.1995
SR	Tersicorei/ballerini iscritti all'ex ENPALS dopo il 31.12.1995 e privi di precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie
SX	Tersicorei/ballerini iscritti all'ex ENPALS dopo il 31.12.1995 con precedente anzianità contributiva in altre forme pensionistiche obbligatorie
SI	Interprete principale in sala di incisione

<p><b>AUTONOMI (SFD-1 3 caratteri qualificas/ f d/messaggio Inps 10025/2010)</b></p> <p>1) lavoratori con contratto di lavoro autonomo assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;</p> <p>2) contratti di collaborazione coordinata e continuativa assicurati al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;</p> <p>3) Esercenti attività musicali (csc 7.07.11)</p> <p>4) Lav. autonomi dello spettacolo presso enti pubblici non</p>	<p>Autonomi dello spettacolo scorporati ALAS e nasce IDIS;</p> <p>x) con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali di cui all'articolo 3, commi 98, 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 175/2023, cessa l'obbligo di versamento del contributo ALAS di cui all'articolo 66, comma 14, del decreto-legge n. 73/2021;</p>	<p>tipo lavoratore uguale a "SC", "SY", "SR", "SX", "SI"</p>	<p>Non hanno contribuito addizionale:</p> <p>x) 1,4/1,1- ovvero 1,4 ridotto x figure idis (non sono subordinati);</p> <p>x) 0,5 rinnovi (non sono subordinati)</p> <p>hanno :</p> <p>x) idis-1% cditta;</p> <p>x) solid 0,5 c/dipendente oltre massimale(raro);</p>
--	---	--	---

economici (csc 1.18.10)			
<p><b>SUBORDINATI</b> lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;</p> <p>tipo lavoratori uniemens sc/sY sr /sx si;</p> <p>X) lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'<u>articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e di cui alla lettera b),</u> individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023, recante «Individuazione, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2023, n. 234.</p> <p>Nota bene:</p>	<p>tutti ad eccezione dei lavoratori con codice qualifica: 154, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 235, 236, 237, 238, 791, 772, 773, 774, 795, 776, 797;</p> <p>Si applica l'esclusione della contribuzione IDIS per i codice qualifica: 154, 211, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 235, 236, 237, 238, 791, 772, 773, 774, 795, 776, 797</p>	<p>x) diminuisce Contributo addizionale NASPI (da 1,40 a 1,10).</p> <p>x) con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per questi lavoratori subordinati dello spettacolo spetterà il contributo addizionale pari all'1,10% dell'imponibile previdenziale (prima era nella misura di 1,4);</p> <p>x) Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato, considerato che la <b>riduzione dell'aliquota del contributo addizionale ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2023</b> è coperto da apposito finanziamento, il gettito complessivo per l'Istituto pari all'1,40 per cento è ripartito rispettivamente <b>per l'1,10</b> per cento a carico del datore di lavoro e per lo 0,30 per</p>	<p>Nel caso di rinnovo si applica lo 0,5 contributo addizionale incrementale;</p> <p>x) Subordinati a tempo Determinato (tranne le eccezioni relative a specifici codici qualifica) nasce IDIS e diminuisce Contributo addizionale NASPI (da 1,40 a 1,10)</p> <p>x) Resta fermo l'aumento <b>dello 0,5</b> per cento in occasione di ciascun <b>rinnovo del contratto a tempo determinato;</b></p> <p>x) Dal punto di vista normativo l'aliquota dell'1% relativa al contributo di indennità di discontinuità è dovuta in relazione a tutti i soggetti destinatari della prestazione (art. 1 del D.Lgs 175/2023) ed è aggiuntiva rispetto alla contribuzione ordinaria NASPI 1,31 + 0,30 oltre al contributo addizionale stabilita nella misura <b>dell'1,10%</b> per i medesimi soggetti.</p>

<p>x)lavoratori subordinati a tempo determinato di cui <b>all'articolo 2, comma 1, lettera a)</b> del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182 (lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo, cfr. qualifiche professionali di cui al <b>D.M. 15/03/2005, lett. a)</b>;</p>		<p>cento a carico di apposito finanziamento secondo quanto previsto dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo.</p>	<p>x) hanno solidarietà 0,5% c/dipendente oltre massimale(vendi ante 31 12 1995-massimale giornaliero/post 1 1 1995 -oltre 119.520)</p>
<p>x)lavoratori subordinati a tempo determinato di cui <b>all'articolo 2, comma 1 lettera b)</b> del suddetto decreto legislativo n. 182 (lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento sub a), individuati come destinatari dell'indennità di discontinuità con</p>			

<p>decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:</p> <p>1)operatori di cabine di sale cinematografiche;</p> <p>2)impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;</p> <p>3)maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione</p>			
--	--	--	--

<p>cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;</p> <p>4)impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;</p> <p>5)lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.</p>			
<p><b>INTERMITTENTI</b> lavoratori con contratto intermittente <b>a tempo determinato</b> (Tipo Contribuzione uguale a H0, H1) indipendentemente dal codice qualifica valorizzato;</p> <p>si ritiene con obbligo e senza obbligo di rispondere alla chiamata;</p>	<p>Rimangono invariate le modalità di esposizione e si variano solo le aliquote contributive</p> <p>Per TC uniemens: H0, H1 la contribuzione IDIS si applica indipendentemente dal codice qualifica</p>	<p>lavoratori intermittenti dello spettacolo a tempo determinato sono sempre interessati dalle contribuzioni individuate all'art. 7 D.Lgs 175/2023.</p> <p>Applicano <b>1,1 a parere di chi scrive (1,4 ridotto a 1,1-trattasi di un rapporto subordinato non a tempo indeterminato/iscritto ad ex enpals con idis).</b></p> <p>x)Non applicano- 0,5 incrementale sui rinnovi (non è un tempo determinato/non applica il rinnovo).</p>	<p>tipo lavoratore uguale a "SC", "SY", "SR", "SX", "SI;</p> <p>applica 1 c/ditta/idis; applica 1,1 contributo addizionale; non applica 0,5 rinnovi; applica; applica 0,5 solidarietà c/dipendente -oltre massimale (caso raro);</p>

		<p>X) diminuisce Contributo addizionale NASPI (da 1,40 a 1,10); legge 92/12;</p> <p>X) ai rapporti di lavoro <b>subordinato non a tempo indeterminato</b> si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (in tal caso 1,1/essendo figura che applica idis-1% c ditta). Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione (ritengo che su intermittente a td non si applichi 0,5 incrementale). Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29</p>	
<p><b>INTERMITTENTI</b> lavoratori con contratto intermittente a tempo indeterminato (Tipo Contribuzione</p>	<p><b>Non applica mai 1,1 contributo addizionale;</b> non ha mai 0,5 rinnovi.</p>	<p>Per TC G0, G1 si applica solo in assenza di indennità di disponibilità</p>	<p>La prestazione id (indennità di discontinuità dello spettacolo) - riconosciuta anche ai lavoratori</p>

<p>uniemens- uguale a G0, G1), indipendentemente dal codice qualifica valorizzato , ma solo <b>SENZA</b> indennità di disponibilità;</p>			<p>intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, <b>che non siano titolari della indennità di disponibilità</b></p> <p>tipo lavoratore uguale a "SC", "SY", "SR", "SX", "SI;  x)hanno idis 1% cditta;  x)non ha contribuito addizionale 1,1/non ha 0,5 sui rinnovi;  x)hanno solid 0,5 a carico dipendente oltre il massimale (eccedenza massimale ante/post 1 1 1996);</p>
<p>Norma;  dlgs 175/2023;  x)circolare 2/2024 inps(circolare sulla prestazione)  x)circolare 56 2024 inps(circolare sulla contribuzione);</p> <p>x)per ogni figura mi chiedo se occorra versare:  -idis/1% c ditta;  -contributo addizionale ridotto 1,1% /figure idis subordinate non a tempo indeterminato  -contributo 0,5 aggiuntivo di 1,1/1,4 rinnovi (solo su contratti a termine)  -contributo solid 0,5 c/dipendente/oltre massimale(su tutti i</p>			

lavoratori dello spettacolo);			
-------------------------------	--	--	--

Analisi contratto di lavoro subordinato a tempo determinato che versa contributo 1% indennità discontinuità/il contributo addizionale passa da 1,4% a 1,1% (riduzione x figure idis/subordinate non a tempo indeterminato)/il contributo addizionale sui rinnovi resta allo 0,5%(trattasi di un rapporto non a tempo indeterminato/vedi legge 92/12);

quali lavoratori:

x)lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182](#), ossia i lavoratori che prestano **attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo** (cfr. le qualifiche professionali di cui al D.M. 15 marzo 2005, lett. A);

x)lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera b\), del D.lgs n. 182/1997](#), ossia i lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento della lettera a) del citato comma 1 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo, individuati come destinatari dell'indennità di discontinuità con decreto del Ministro del **Lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023** e come di seguito elencati:

- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;

Si ricorda che in favore di **tutti i lavoratori subordinati, parasubordinati e autonomi dello spettacolo** iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, **fatta eccezione per la categoria di "lavoratori autonomi esercenti attività musicali"** (cod. categoria 500) introdotta dall'[articolo](#)

3, commi 98, 99 e 100, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (che adempiono direttamente gli obblighi informativi e contributivi), si applica il principio di automaticità delle prestazioni, disciplinato dall'articolo 2116 c.c.

**Decreto legislativo | 30 aprile 1997 | n. 182**

Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS  
Articolo 2

Soggetti assicurati al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo istituito presso l'ENPALS

Testo in vigore dal 25 luglio 2021

1. Nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, come modificato dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'individuazione dei requisiti contributivi e delle modalità di calcolo delle contribuzioni e delle prestazioni, i lavoratori vengono distinti in tre gruppi, indipendentemente dalla natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro e individuati con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seconda che:

a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a);

**ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali | Decreto ministeriale | 25 luglio 2023**

**Individuazione dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo.**

Articolo 1

**Individuazione, nell'ambito dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo ai sensi dell'art. 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106.**

Testo in vigore dal 21 ottobre 2023

1. Ai fini dell'introduzione dell'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, di cui all'art. 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, sono individuati quali lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, nell'ambito delle categorie di soggetti rientranti nel gruppo di cui alla lettera b), dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182,

come definite dal decreto interministeriale 15 marzo 2005, quelli appartenenti alle seguenti categorie:

- operatori di cabine di sale cinematografiche;
- impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti ed imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
- impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
- lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

*A cura del Dott. Roberto Vinciarelli – Consulente del Lavoro e Analista normativo*